

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1214 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di *Ulmus* L. e alcune piante da impianto di *Albizia julibrissin* Durazzini e *Robinia pseudoacacia* L. originarie di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (3) A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figurano i generi *Albizia* Durazz. e *Robinia* L., sono state inserite nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.
- (4) Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie *Albizia julibrissin* Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie *Robinia pseudoacacia* L. Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici.
- (5) Il 13 gennaio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di *Albizia julibrissin* originarie di Israele ⁽⁴⁾. L'Autorità ha individuato quali organismi nocivi pertinenti per il parere *Aonidiella orientalis*, un complesso di specie comprendente *Euwallacea fornicatus sensu stricto*, *Euwallacea fornicator*, *Euwallacea whitfordiendrus*, *Euwallacea Kuroshio* («*Euwallacea fornicatus sensu lato*») e *Fusarium euwallaceae*, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

⁽⁴⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. *Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel* (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Albizia julibrissin* originarie di Israele). *EFSA Journal* 2020;18(1):5941. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941>

- (6) Il 2 marzo 2020 l'Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di *Robinia pseudoacacia* originarie di Israele ⁽⁷⁾. Essa ha individuato quali organismi nocivi pertinenti per il parere *Euwallacea fornicatus sensu lato* e *Fusarium euwallaceae*, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.
- (7) Sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di *Albizia julibrissin* Durazzini e di *Robinia pseudoacacia* L. originarie di Israele si considera ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi volte ad affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi per tali piante da impianto. Poiché dette adeguate misure sono previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ⁽⁸⁾, tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (8) A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, il legno di *Ulmus* L. è stato inserito nell'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio in quanto potenziale via d'accesso e di insediamento nell'Unione dell'organismo nocivo *Saperda tridentata* Olivier, che non figura ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. A seguito dell'inserimento del legno di *Ulmus* L. nell'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare una valutazione del rischio fitosanitario di *Saperda tridentata* Olivier, tenendo conto delle opzioni relative a vie d'accesso, diffusione, insediamento e riduzione del rischio, con particolare attenzione alla via d'accesso del legno di *Ulmus* L.
- (9) Il 10 gennaio 2020 l'Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la classificazione quale organismo nocivo di *Saperda tridentata* Olivier ⁽⁷⁾. Essa ha concluso che *Saperda tridentata* Olivier soddisfa il criterio per essere considerato un organismo nocivo da quarantena per quanto riguarda l'ingresso nel territorio dell'Unione. Tuttavia, a causa dell'insufficienza dei dati, non è stata in grado di concludere che *Saperda tridentata* Olivier soddisfa i criteri, successivi all'ingresso, relativi all'insediamento, alla diffusione e al potenziale impatto nell'Unione. A tale proposito, non è giustificato inserire l'organismo nocivo *Saperda tridentata* Olivier nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Di conseguenza, tenendo presente la valutazione dei rischi di tale organismo nocivo in relazione al legno di *Ulmus* L., il legno di *Ulmus* L. non dovrebbe più essere considerato un prodotto vegetale ad alto rischio e dovrebbe pertanto essere rimosso dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (10) Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽⁸⁾, l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁶⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. *Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel* (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di *Robinia pseudoacacia* originarie di Israele). *EFSA Journal* 2020;18(3):6039. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039>

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), *EFSA Journal* 2020;18(1):5940, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5940>

⁽⁸⁾ Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell'Organizzazione mondiale del Commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito da «ALLEGATO»;
 - 2) al punto 1, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:
 - a) la voce relativa a «*Albizia Durazz.*» è sostituita dalla seguente:

«*Albizia Durazz.*, escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di *Albizia julibrissin* Durazzini originarie di Israele»;
 - b) la voce relativa a «*Robinia L.*» è sostituita dalla seguente:

«*Robinia L.*, escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di *Robinia pseudoacacia L.* originarie di Israele»;
 - 3) il punto 4 è soppresso.
-